



**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE ENAC PROFESSIONISTA DI 1° QUALIFICA
PROFESSIONALE**

**CCNL DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI
TRIENNIO 2016 – 2018**

ENAC




OO.SS.

CISL FP – FIT CISL



CIDA FC



FLEPAR



UIL PA



DIRSTAT – FIALP

FP CGIL



UNADIS



22 GIUGNO 2021



Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione, durata, tempi e decorrenza del contratto	3
Art. 2 – Relazioni sindacali.....	4
Art. 3 - Agenda degli incontri tra le parti.....	5
Art. 4 – Ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa – Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di 1° qualifica professionale	5
Art. 5 - Progressioni economiche e procedure di selezione	6
Art. 6 - Indennità professionale	7
Art. 7 - Indennità aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica.....	8
Art. 8 - Indennità specifica di rischio, pericolo e disagio	8
Art. 9 - Retribuzione di posizione connessa all'espletamento dell'incarico	8
Art. 10 - Retribuzione di risultato	9
Art. 11 - Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alle performance	9
Art. 12 - Emolumenti spettanti in base a specifiche disposizioni di legge	10
Art. 13 - Incentivi derivanti dall'art. 113 del Codice degli appalti	10
Art. 14 – Iscrizione ad albi professionali	10
Art. 15 - Criteri generali di mobilità tra le sedi di lavoro	11
Art. 16 - Norme transitorie e finali	11
Dichiarazione congiunta	12



Art. 1 - Ambito di applicazione, durata, tempi e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto (d'ora in avanti CCNI) ha validità triennale e si applica a tutto il personale dipendente dell'ENAC, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente alla categoria dei professionisti di 1° qualifica professionale.
2. Gli effetti del presente CCNI sugli istituti a carattere normativo ed economico decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salva diversa prescrizione contenuta nel contratto stesso. Il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula di quello successivo.
3. Il CCNI è adottato all'esito delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, svolte tra le Organizzazioni sindacali e la delegazione di parte datoriale, secondo le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del Contratto Collettivo dell'Area Funzioni Centrali, Triennio 2016-2018 (di seguito soltanto CCNL).
4. I professionisti destinatari del CCNI costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente.
5. La particolare natura, lo spessore delle responsabilità e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento di dette funzioni sottolineano l'importanza e la delicatezza del ruolo che i professionisti esplicano attraverso la prestazione degli apporti specialistici secondo la rispettiva professionalità e specializzazione nelle attività istituzionali, anche di livello internazionale svolte dall'ENAC.
6. L'attività dei professionisti all'interno dell'Ente si svolge in conformità alle disposizioni dell'Ente medesimo ed alle regole deontologiche che disciplinano l'esercizio delle rispettive professioni.
7. L'Amministrazione svolge una ricognizione delle possibili fonti di finanziamento del Fondo per la contrattazione integrativa, a partire dai compensi derivanti dalle convenzioni a titolo oneroso per prestazioni a favore di terzi ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997.
8. La ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale è materia oggetto di contrattazione integrativa nazionale e viene impiegato secondo le regole previste per le politiche di sviluppo del personale e per la retribuzione di risultato.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Amministrazione comunica alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 comma 2 del CCNL l'ammontare delle risorse disponibili e





attiva la negoziazione finalizzata alla individuazione di eventuali incrementi del fondo provenienti dai risparmi di gestione come previsto dalla disciplina per le politiche di sviluppo dei professionisti del CCNL, ferme restando le previsioni di utilizzo di ulteriori risorse provenienti da specifiche disposizioni di legge.

10. Entro la data del 28 febbraio di ciascun anno le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 7 comma 2 del CCNL presentano la piattaforma per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di 1° qualifica professionale e la relativa negoziazione si conclude nei termini previsti dall'art. 8 comma 4 del CCNL.
11. Per quanto non espressamente previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente CCNI e non disapplicate, le disposizioni del precedente CCNI.


Art. 2 – Relazioni sindacali

1. In ossequio a quanto previsto dall'art. 3 del CCNL le relazioni sindacali costituiscono lo strumento per costruire rapporti stabili tra l'ENAC ed i soggetti sindacali al fine di adottare scelte consapevoli, trasparenti e condivise tra le parti riguardo le materie oggetto di partecipazione e di contrattazione integrativa, anche di livello nazionale.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della Pubblica Amministrazione.
3. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti su atti di valenza generale, idonee a produrre effetti sull'organizzazione o su altri aspetti del rapporto di lavoro e si concretizza attraverso informazione e confronto tra le parti nonché, mediante le attività di organismi paritetici di partecipazione appositamente costituiti.
4. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali, le parti concorrono nella partecipazione ai processi di innovazione, modernizzazione e riforma dell'ENAC al fine di contemperare le esigenze di crescita e sviluppo professionale dei lavoratori con le











necessità di rafforzare ed ottimizzare le attività istituzionali dell'Ente.

5. Le parti si impegnano a rinnovare la composizione degli organismi paritetici e dei comitati previsti dal CCNL ovvero a convocare tali organismi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNI al fine di implementare la realizzazione di progetti ed idee nell'ambito del più generale processo di innovazione e rinnovamento dell'Ente.

Art. 3 - Agenda degli incontri tra le parti

1. Per garantire il regolare svolgimento delle relazioni sindacali, le parti concordano, all'inizio di ogni mese, un calendario mensile di massima degli incontri.
2. Gli incontri vengono articolati e programmati nel rispetto delle tempistiche indicate nel presente CCNI.
3. Tali incontri sono convocati dall'ENAC e non sono, di norma, suscettibili di rinvio, impegnandosi le parti ad assicurare per quanto possibile la loro partecipazione.
4. Le parti si danno reciprocamente atto circa l'opportunità che le convocazioni siano effettuate con il preavviso di almeno tre giorni lavorativi, salvo motivate urgenze.

Art. 4 – Ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa – Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di 1° qualifica professionale

1. La definizione dei criteri di ripartizione delle risorse che costituiscono il Fondo risorse decentrate è oggetto di apposita sessione negoziale tra le parti al fine di consentire l'utilizzo delle risorse per le finalità di cui all'art.105 del predetto CCNL.
2. La ripartizione del fondo è oggetto di contrattazione integrativa con cadenza annuale, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Per quanto riguarda la quota di risorse destinata annualmente alle progressioni economiche orizzontali, la relativa quantificazione viene determinata sulla base di una programmazione triennale delle procedure selettive.
4. Le risorse del fondo per le politiche di sviluppo del personale professionista di 1° qualifica professionale saranno quindi ripartite, tramite accordi annuali con le OO.SS., tra le voci di seguito riportate, secondo le disposizioni e le misure stabilite ai successivi paragrafi:


- Progressioni economiche;
- Indennità professionale;



- 
- Indennità aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica;
 - Indennità rischio e disagio;
 - Indennità di posizione;
 - Altre indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge o di contratto;
 - Retribuzione di risultato.

Art. 5 - Progressioni economiche e procedure di selezione

1. Entro il 30 gennaio di ogni anno l'ENAC provvede a fornire alle parti sociali un elenco del personale che maturi i requisiti previsti per partecipare alle progressioni.
2. L'ENAC provvede, entro il 30 giugno di ciascun anno, per il personale della prima qualifica professionale che abbia maturato i requisiti previsti, ad effettuare le progressioni economiche in funzione delle risorse individuate dall'accordo di ripartizione dei fondi per l'anno di competenza.
3. Le politiche di sviluppo del personale, restando fermi i criteri di valutazione, devono mirare alla crescita delle diverse professionalità dell'Ente preservando i livelli di performance organizzativa di tutte le aree e di tutti i processi dell'Ente.
4. Nel triennio di applicazione del presente CCNI le parti convengono che le risorse messe a disposizione a regime (nel ccnl 2016-2018 non si prevedono incrementi ad altri istituti) dal CCNL alla retribuzione accessoria, siano destinate alle progressioni economiche del personale professionista di 1° qualifica professionale da effettuare secondo un apposito accordo che definisca i criteri di selezione del personale validi per il triennio, ferma restando la ripartizione annuale delle quote, allo scopo di consentire lo sviluppo e la valorizzazione delle carriere in linea con le vigenti disposizioni di finanza pubblica.
5. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 D.Lgs 150/2009 si rende necessaria l'attivazione di idonee misure per garantire la copertura economica del piano delle progressioni economiche secondo una proporzionale ed equa ripartizione tra le voci del fondo per lo sviluppo dei professionisti compresa la retribuzione di risultato all'art. 4.6 valorizzando l'anzianità di servizio maturata nel rispettivo livello economico di provenienza.
6. Gli aspetti economici relativi all'attribuzione a consuntivo delle risorse non utilizzate saranno oggetto di specifico confronto con le OO.SS. da svolgersi entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento. Gli eventuali residui relativi a





qualsiasi voce di ripartizione del fondo, aventi carattere fisso e continuativo, saranno utilizzati principalmente per incrementare la parte destinata alle progressioni economiche del personale da svolgere nell'anno successivo, fatta salva la quota da destinare ad eventuali assunzioni da *turnover*.

7. I criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche sono materia di confronto ai sensi dell'art. 83 del CCNL.
8. I requisiti di partecipazione alle progressioni e i criteri di valutazione devono essere definiti in modo da consentire a tutti i dipendenti di potervi partecipare in condizioni di equità, tenendo conto delle peculiarità della propria area funzionale di inquadramento. Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione devono essere individuati in modo da evitare qualunque tipo di discriminazione di genere e devono valorizzare la performance conseguita e l'esperienza professionale maturata.

Art. 6 - Indennità professionale


1. L'indennità professionale viene riconosciuta ai dipendenti quale remunerazione dei particolari requisiti di professionalità connessi all'inquadramento nelle diverse qualifiche che caratterizzano il personale dipendente dell'ENAC.
2. L'indennità professionale è conferita nella misura mensile di seguito indicata:

Livello economico 1:	€ 589,53
Livello economico 2:	€ 772,85
Livello economico 3:	€ 1.009,80
Livello economico 4:	€ 1.257,64
Livello economico 4 super:	€ 1.257,64

3. In caso di attribuzione di incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 92 comma 2 lett. a) del CCNL ENAC quadriennio 1998/2001, confermato ai sensi dell'art. 107 del CCNL in quanto compatibile con il medesimo CCNL e non disapplicato, l'indennità professionale viene assorbita fino a concorrenza della pregressa indennità di impiego, nelle seguenti misure mensili:

Livello economico 1:	€ 232,41
Livello economico 2:	€ 304,71
Livello economico 3:	€ 356,36
Livello economico 4:	€ 495,80
Livello economico 4 super:	€ 495,80





Art. 7 - Indennità aeronautica e sostitutiva dell'indennità aeronautica

1. L'indennità aeronautica compete ai professionisti assunti con idoneità al volo e impiegati in attività di volo per i compiti istituzionali di controllo.
2. L'indennità aeronautica è conferita nella misura mensile di seguito indicata, per 12 mensilità:

Livello economico 1: € 351.58;

Livello economico 2: € 382.57;

Livello economico 3: € 423.89;

Livello economico 4: € 516.85;

Livello economico 4 super: € 516.85.

3. Ai professionisti che abbiano svolto attività di controllo in volo e per i quali siano venuti meno i requisiti di idoneità fisica richiesti per il volo compete una indennità sostitutiva dell'indennità aeronautica. Tale indennità è determinata nella misura massima del 75% dell'indennità aeronautica, come previsto dall'art. 93 del CCNL ENAC 1998 - 2001, ed è sottoposta al medesimo regime normativo.

Art. 8 - Indennità specifica di rischio, pericolo e disagio

1. L'indennità specifica di rischio compete ai professionisti impiegati in attività professionali, anche se non in via continuativa ma non occasionale, per la quale è previsto un rischio professionale individuale derivante dal ruolo dell'Ente e dall'iscrizione al relativo Ordine Professionale. È inoltre corrisposta per le particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa connesse all'esigenza di garantire l'imprevista e urgente reperibilità o ad una prestazione in luoghi soggetti a rischi di incolumità, ad es. aeroporti o cantieri. Essa è corrisposta nella misura del 95% dell'indennità aeronautica.
2. È corrisposta un'indennità specifica di pericolo di incolumità connessa all'effettuazione di voli per prove di collaudo di prototipi di aeromobili o a seguito di modifiche maggiori di prototipi di aeromobili. Essa è corrisposta in misura pari a € 25 per ogni giorno impiegato nelle predette prove di volo.

Art. 9 - Retribuzione di posizione connessa all'espletamento dell'incarico

8


- 
1. L'indennità di posizione è destinata al pagamento degli incarichi di cui all'art. 83 del CCNL del personale non dirigente 1998/2001 – sezione professionisti, nella misura determinata dai successivi accordi.
 2. L'indennità di posizione, in misura annua, è così stabilita:
 - Incarico art. 83 comma a) € 12.395,00
 - Incarico art. 83 comma b) € 12.395,00
 - Incarico art. 83 comma c) € 9.915,00

Art. 10 - Retribuzione di risultato


1. La retribuzione di risultato pro-capite è stabilita annualmente nella misura del 5,62 % dello stipendio tabellare annuo per 13 mensilità di ciascun livello economico della qualifica di appartenenza, ripartita secondo i criteri di cui al successivo art. 11 del presente contratto. Tale percentuale è suscettibile di variazione in funzione delle disponibilità del fondo.

Art. 11 - Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alle performance

1. Il fondo risorse decentrate, al netto di quanto impegnato negli istituti previsti dagli articoli da 5 a 9 del presente CCNI è destinato ai premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale.
2. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'ENAC disciplina la definizione, assegnazione, monitoraggio, misurazione e valutazione degli obiettivi di performance organizzativa e di performance individuale.
3. Sulla base del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, previa validazione della Relazione della performance da parte dell'OIV, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2009, dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 105 del CCNL, vengono attribuiti premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e alla performance individuale.
4. Per la valutazione della performance individuale si prendono a riferimento gli obiettivi assegnati e i comportamenti organizzativi espressi nel corso dell'anno.
5. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 28 del CCNL, ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato



A
[Handwritten signatures and initials]



dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale.

6. Ai sensi dell'art. 28, comma 5, del CCNL le parti convengono che detta maggiorazione possa essere attribuita alla quota massima del 20% del personale valutato. La quota in percentuale del personale beneficiario avente diritto alle maggiorazioni previste dal Piano della Performance verrà ridefinita annualmente in sede di contrattazione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica.
7. Nel caso in cui il personale che abbia conseguito la valutazione massima superi il contingente del 20%, si darà precedenza a chi abbia conseguito il punteggio medio di valutazione più elevato calcolato con riferimento agli ultimi tre anni, esclusa l'annualità corrente.
8. In caso di ulteriore parità, si utilizzano nell'ordine i seguenti criteri di precedenza: maggiore anzianità di servizio in ENAC e maggiore età anagrafica.

Art. 12 - Emolumenti spettanti in base a specifiche disposizioni di legge

1. Le risorse economiche derivanti da disposizioni di legge regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale saranno disciplinati come previsto dall'art. 102 del CCNL.


Art. 13 - Incentivi derivanti dall'art. 113 del Codice degli appalti

1. L'Amministrazione e le delegazioni sindacali di cui all'art. 7 comma 2 si impegnano ad avviare una apposita sessione negoziale ai fini dell'adozione del Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm. che definisca i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate a tale scopo, le quali confluiscono in un apposito fondo ai sensi del predetto art. 113.

Art. 14 – Iscrizione ad albi professionali

1. L'amministrazione provvede, fatto salvo il soddisfacimento delle voci di cui agli articoli precedenti del presente paragrafo, al rimborso della quota annuale di iscrizione agli

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature with the number '10' on the right.




albi professionali con oneri a carico delle risorse disponibili del fondo sulla base di quanto definito in sede di contrattazione integrativa per la ripartizione del fondo.

Art. 15 - Criteri generali di mobilità tra le sedi di lavoro

1. Entro il mese di aprile di ciascun anno l'Ente si impegna a pubblicare un elenco dei posti disponibili sul territorio ed in Direzione Generale sulla base delle rispettive esigenze di servizio, nonché a completare la procedura di mobilità entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia al vigente CCNL Area Funzioni Centrali.
2. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente CCNI e non disapplicate, le disposizioni del precedente CCNI.



Dichiarazione congiunta

Le parti convengono che le risorse economiche che si renderanno annualmente disponibili individuate sulla base della previsione dell'art. 1 comma 7 del presente contratto, verranno destinate primariamente alle progressioni economiche del personale della 1° qualifica professionale. Pertanto l'Amministrazione entro 90 giorni dalla definitiva sottoscrizione del presente CCNI fornirà l'elenco di coloro che hanno maturato i requisiti minimi previsti dal CCNL per partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali nel periodo di vigenza del presente contratto di lavoro. Tale previsione verrà aggiornata annualmente sulla base delle risorse effettivamente disponibili, dei passaggi effettivamente effettuati nonché dell'eventuale assunzione di ulteriore personale.

12